



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

**SETTORE I - RISORSE UMANE SVILUPPO
ECONOMICO**

1.1 GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 265 del 13/02/2025

Oggetto: PIAO 2024 2026 SEZ 3.3. - INDIZIONE DI UNA SELEZIONE, MEDIANTE MOBILITÀ€ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DA ASSISTENTE SOCIALE.

Il giorno 13/02/2025 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE I - RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOMICO**
Tommaso Gioieni ha adottato la seguente determinazione.

Determinazione n. 265 del 13/02/2025

OGGETTO: PIAO 2024 2026 SEZ 3.3. - INDIZIONE DI UNA SELEZIONE, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DA ASSISTENTE SOCIALE.

IL DIRIGENTE

Assunta la legittimazione all'adozione del presente provvedimento in forza del decreto sindacale n. 1/2024, con cui è stato confermato l'incarico della dirigenza del I Settore "gestione delle risorse umane";

Premesso che:

- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27/09/2024 è stata modificata la sezione 3.3 del PIAO 2024-2026 prevedendo, tra gli altri, la copertura di 2 posti da assistente sociale mediante una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale di disciplina delle procedure per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 21/04/2021 e ss.mm.ii.;
- ✓ con decisione n. 227 del 23/10/2024 la COSFEL ha autorizzato le suddette assunzioni;

Considerato che:

- ✓ con deliberazione n. 62 del 09/12/2024 la Giunta comunale ha approvato il 3° aggiornamento della sezione 3.3 (piano dei fabbisogni del personale) del PIAO 2024-2026 incrementando, tra l'altro, a 3 i posti a tempo indeterminato profilo professionale "assistente sociale", con copertura della spesa a valere sul fondo per il contrasto alla povertà;
- ✓ allo stato attuale la citata delibera di Giunta non è stata processata dalla *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali* (COSFEL);

Ritenuto, nell'attesa dell'adozione del nuovo PIAO 2025 2027, di dover comunque dare avvio alle procedure programmate nelle citate delibere di giunta, stante l'urgenza di soddisfare le richieste provenienti dal competente settore a presidio della gestione dei numerosi servizi gestiti, fermo restando in particolare che l'assunzione programmata nella delibera di giunta n. 62 del 9/12/2024 resta subordinata

Atteso che:

- ✓ l'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 prevede che:
 - le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro disciplinato dal Codice civile,
 - il dipendente abbia una qualifica corrispondente al posto vacante in organico e faccia domanda di trasferimento;
 - il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza è necessario solo in determinate ipotesi;
 - l'amministrazione interessata pubblichi sul proprio sito istituzionale un apposito bando, per un periodo pari almeno a trenta giorni, con indicazione dei requisiti da possedere;
 - a decorrere dal 1° luglio 2022 il suddetto avviso è pubblicato per 30 giorni in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del medesimo D., Lgs. attraverso cui il personale interessato a partecipare alla predetta procedura dovrà inviare la propria candidatura, esclusivamente in formato digitale;

- al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione cessionaria;
- ✓ il decreto del 3/11/2023 del Ministro per la pubblica amministrazione individua le caratteristiche e le modalità di funzionamento del portale InpA;
- ✓ all'art. 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, si precisa che *la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale e che il termine di presentazione della domanda è non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale;*
- ✓ il d.P.C.m. 26 giugno 2015 ed d.P.C.m. 30 novembre 2023 in materia di disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale;
- ✓ con parere del 24/03/2022, prot. n. 0103321, il Dipartimento della funzione pubblica si è espresso in ordine alle modalità di applicazione della normativa vigente in materia di *"mobilità volontaria o concordata"* chiarendo, in particolare, come si supera l'apparente antinomia tra le previsioni vigenti in materia, in particolare, tra la possibilità offerta al dipendente, con almeno tre anni di servizio di utilizzare tale istituto prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto ad altra amministrazione (ad eccezione di enti locali con meno di 100 dipendenti o aziende o enti del servizio sanitario nazionale), e l'obbligo riaffermato per i dipendenti degli enti locali di permanenza minima di cinque anni in caso di prima assegnazione;
- ✓ con parere del 21/04/2021, prot. n. 27149, il suddetto Dipartimento ha precisato che nel caso di mobilità volontaria non è garantito il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l'amministrazione di provenienza. La determinazione del trattamento economico spettante al dipendente in mobilità volontaria si deve riferire agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto di contrattazione dell'amministrazione di destinazione del dipendente previsti per la categoria e fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento, ancorché a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile, di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza. Tale regime, la cui ratio va ricondotta al principio di parità di trattamento contrattuale fissato dall'articolo 45, comma 2, dello stesso richiamato decreto legislativo, è confermato in modo più puntuale dal d.P.C.m. 26 giugno 2015, il cui articolo 3, comma 1;
- ✓ l'ARAN ha precisato con l'orientamento CFL60 del 20/12/2019 che *"...in base alle previsioni dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni, non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro. Quindi, a seguito dell'assegnazione al nuovo ente, non si costituisce nuovo rapporto, ma più semplicemente quello intercorrente con l'ente di precedente appartenenza prosegue, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con il nuovo datore di lavoro. Conseguentemente, proprio perché si tratta della prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, ai fini dell'amministrazione del rapporto, relativamente ai vari istituti concernenti le diverse forme di assenze dal lavoro (aspettative, ferie, malattia, ecc.), potrà tenere conto, ai fini del rispetto delle regole e degli eventuali limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina contrattuale, anche di quelle già fruite per il medesimo titolo presso l'amministrazione di originaria appartenenza;*

Visti:

- ✓ gli artt. 36 ter e ss. del vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- ✓ gli artt. 36 e 37 del regolamento di disciplina delle procedure per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 21/04/2021, come da ultimo integrato con deliberazione della G.C. n. 2 del 8/1/2025;
- ✓ l'art. 36 c. 4 del Regolamento di disciplina delle procedure per l'accesso agli impieghi che individua le condizioni di ammissibilità delle candidature;

Dato atto che:

- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 16/05/2023, nel reinquadrare i dipendenti dalle categorie alle aree secondo la tabella B, allegata al suddetto CCNL per il personale del comparto delle funzioni locali, sottoscritto il 16/11/2022, sono stati approvati anche i nuovi profili professionali e le relative declaratorie;
- ✓ con nota del 30/10/2024, prot. n. 51831, sono state effettuate le comunicazioni ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm.ii.
- ✓ con nota prot. n. 0569184/2024 del 19/11/2024 la Sezione politiche e mercato del lavoro della Regione Puglia ha comunicato che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non vi sono lavoratori in possesso dei requisiti richiesti;
- ✓ nel termine dei 20 giorni venti giorni previsto dall'art. 3, comma 3-quater, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 il Dipartimento della Funzione non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta per cui, a norma dell'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 è possibile procedere all'avvio della procedura in questione;
- ✓ salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
- ✓ all'atto della assunzione dovranno essere verificati i requisiti/prescrizioni di legge per poter assumere;

Visto il PEG provvisorio 2025 le delibere di integrazione del PIAO 2024 2026 sez .3.3

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono trascritte,

1. di indire una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti con il profilo professionale di "assistente sociale", da inquadrare nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
2. di approvare l'allegato schema di avviso pubblico da pubblicare su InPA e nella sezione "bandi di concorso" del sito istituzionale;
3. di precisare che le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il portale del reclutamento "InPA", accedendo con la propria identità digitale SPID o CIE o CNS alla piattaforma raggiungibile al link: www.inPA.gov.it entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al punto precedente;
4. di dare atto che la spesa per la mobilità di 3 assistenti sociali è stata prevista nella deliberazione di G.C. n. 28/2024 a carico del *fondo povertà* e che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento agli esiti della selezione e alle verifiche di cui al punto 5;
5. di subordinare:
 - ✓ l'assunzione e quindi il perfezionamento della cessione del contratto di lavoro dei 3 assistenti sociali previsti nella deliberazione di G.C. n. 28 del 27/09/2024 alla verifica dei

requisiti/prescrizioni di legge per poter assumere e alle condizioni del Regolamento comunale per gli accessi con particolare riferimento alla condizione dell'art. 36 c 4 let g) ove necessario il previo assenso di cui all'art. 30 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.;

- ✓ l'assunzione e quindi il perfezionamento della cessione del contratto di lavoro del 3° assistente sociale all'approvazione da parte della COSFEL ed all'approvazione del bilancio di previsione per la relativa copertura di spesa (come specificato dal Ministero dell'interno nella prescrizione di cui in narrativa;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre all'Albo pretorio on – line.

IL DIRIGENTE
Tommaso Gioieni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIOIENI TOMMASO in data 13/02/2025

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 13/02/2025 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 13/02/2025 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Tommaso Gioieni